

N. R.G. 2020/14163



TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

8 SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14163/2020** promossa da:

MARIA (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI VINCENZO e dell'avv. LIGUORI MICHELE (LGRMHL58P14F839K) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIGUORI VINCENZO

ATTORE/I

contro

A.O.R.N. "A. CARDARELLI" (C.F. 06853240635), con il patrocinio dell'avv. GARGIULO VINCENZO e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I N. 132 80138 NAPOLI presso il difensore avv. GARGIULO VINCENZO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Francesca Console,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/04/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 3.07.2020, **MARIA** conveniva in giudizio l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un intervento chirurgico dalla stessa subito in data _____. Premetteva parte ricorrente di aver esperito, per i medesimi fatti, preventivo ricorso ex art.696 bis c.p.c. nei confronti dello stesso nosocomio, all'esito del quale la CTU medica ivi disposta (a firma del Prof. _____ e dott. _____) avrebbe concluso per la sussistenza di profili di responsabilità a carico della resistente.

Costituitasi tempestivamente in data 28.01.2021, l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" eccepiva nel merito l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, istando altresì per il mutamento del rito ex art. 702-ter cpc in ragione della asserita necessità di una istruttoria non sommaria e di rinnovazione della CTU espletata nell'ambito del citato procedimento ex art. 696 bis cpc.

OSSERVATO CHE

Non sussistono i presupposti ex art. 196 c.p.c.: la censurata perizia, a firma del Prof. Goffredo _____ (Professore emerito di medicina legale all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli") e del dott. Raffaello _____ (specialista in ortopedia e traumatologia) valutata in uno alle risultanze documentali versate in atti, tenuto anche conto del puntuale riscontro a tutte le deduzioni sottoposte ai periti dalle parti a mezzo dei propri CTP, abbia carattere di completezza argomentativa e linearità logica tale da essere ritenuta del tutto attendibile negli esiti da questo Giudice.

Parimenti da rigettare è la richiesta della ricorrente di ammettere la prova testimoniale nel presente giudizio, in considerazione del grado e della tipologia di lesione nella specie riscontrata, infatti, la



applicazione delle Tabelle Milanesi nella formulazione del 2021 non lascia spazio ad attribuzione di somme ulteriori rispetto a quelle riconoscibili in base ai parametri tabellari medi applicabili al caso di specie (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364).

Venendo al merito, premessa la natura contrattuale del rapporto in esame (cfr. Cassazione Civile Sent. N. 5128/2020) ed il conseguente riparto dell'onere probatorio alla luce dei consolidati arresti giurisprudenziali (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017 n. 26824), alla luce del quadro probatorio offerto dalla Ricorrente MARIA (cfr. All. 2-30 in produzione parte ricorrente) e degli esiti della perizia disposta nel procedimento ex art. 696 bis cpc versata in atti, deve concludersi per la sussistenza della responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto per i danni lamentati nella presente sede.

In particolare, risulta accertato il nesso causale tra i danni lamentati da parte ricorrente e l'intervento del dalla stessa subito a seguito di "frattura scomposta e pluriframmentaria del condilo omerale laterale", da ritenersi quindi "con ogni probabilità responsabile in parte della limitazione algo-funzionale di gomito sinistro riscontrata clinicamente", avendo la perizia chiaramente evidenziato il "mal posizionamento della vite in conflitto con l'olecrano, che ha con ogni probabilità (prossima alla certezza) causato la relativa limitazione funzionale del gomito della perizianda" (cfr. All.2 produzione parte ricorrente, consulenza tecnica preventiva, pag. 11 e 27).

In merito alla quantificazione del danno, è stato altresì accertato un danno biologico nella misura del 10%; con un prolungamento dei tempi di guarigione pari a 14 giorni di ITT, 20 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%, cui vanno aggiunte le maggiori spese sostenute da parte ricorrente conseguentemente al esito dell'intervento del ed ammontanti ad una cifra pari a Euro 3.170,89, quali spese documentate e pertinenti al fatto generatore del danno.

Venendo quindi al danno risarcibile, così come risultante dall'istruttoria espletata ed in applicazione delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2021 per la liquidazione del danno biologico, valutato al 10% oltre 14 giorni di ITT, 20 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente MARIA (anni al momento del sinistro: nata il , sinistro occorso il , delle seguenti somme:

- Danno biologico nella misura del 10%: Euro 17.842,00;
- 14 giorni di ITT: Euro 1396,00;
- 20 giorni di ITP al 75%: Euro 1485,00;
- 30 giorni di ITP al 50%: Euro 1485,00;
- 60 giorni di ITP al 25%: Euro 1.485,00;
- Spese mediche documentate: Euro 3.170,89.

Per un totale, comprensivo di tutte le suindicate voci di danno, pari ad Euro 26.863,89.

Quanto alle spese di CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis cpc (poste provvisoriamente a carico delle parti in solido) queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico di parte resistente (cfr. All. 62 prod. Parte ricorrente, Decreto del Tribunale di Napoli del 31/3/2020).

Quanto alla richiesta di attribuzione delle spese relative alla Consulenza tecnica di parte a firma del dott. Guido (cfr. proforma di fattura allegato in produzione parte ricorrente; Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019), considerato che la prestazione oggetto della presente liquidazione può farsi rientrare in quelle di cui all'art. 21 della tabella allegata al d.p.r. 27 luglio 1988 n. 352, ora sostituita da quella allegata al decreto del Ministero della Giustizia 30.5.2002, applicabile in via analogica anche al Consulente tecnico di parte; posto che la tabella prevede quale onorario massimo



